

data dei suddetti istrumenti era ancora vigente per L. 62.805, 16.

Tale somma deve essere ancora ridotta poiché alla scadenza della rata trimestrale del 31 marzo 1929 il mutuo su ripetuto trovasi residuato in L. 36.415, 06 di capitale, che deve essere ripartito in nove quote uguali da addebitarsi a ciascun socio assegnatario per L. 4.045, 90.

Avendo la Cooperativa eseguito sempre regolarmente i pagamenti delle quote di ammortamento, il capitale residuato al 1. luglio 1930 è di L. 30.903, 22.

Considerato che l'ipoteca di L. 108.425 a favore dell'Istituto è chiamata a garantire una somma assai minore (meno di un terzo), di quella data a mutuo e che la cifra suddetta deve rimanere inalterata nella garanzia ipotecaria e soltanto sarà da ripartire in misura uguale a carico dei singoli soci, ed inoltre dato il desiderio espresso da alcuni di essi di estinguere anticipatamente i mutui loro accollati e la convenienza per lo Istituto di rientrare in possesso di somme fruttanti